



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 975 del 2021, proposto da:

Cardillo s.r.l., Sportworld s.r.l., in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli Avv.ti Francesco Antonio Polimeni, Giuseppina Barillà, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Nimpo in Catanzaro, via De Riso n. 52;

contro

Fincalabra s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Quintieri, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

nei confronti

di Mind Resource s.r.l. semplificata, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- della delibera del Comitato di valutazione di Fincalabra s.p.a. emessa al termine della riunione del 29.03.2021, il cui esito è stato pubblicato sul Portale Calabria Europa in pari data, con cui sono state respinte le richieste di riesame presentate

dalle società ricorrenti avverso le delibere con cui il Comitato di valutazione di Fincalabra aveva dichiarato l'inammissibilità, comunicata con p.e.c. del 17.03.2021, delle domande di intervento finanziario dalle stesse formulate;

- delle delibere con cui il Comitato di valutazione ha dichiarato l'inammissibilità delle domande di intervento finanziario dalle stesse formulate;

- della graduatoria delle domande di intervento afferenti al finanziamento in esame, esclusivamente nella parte in cui sono approvati, senza riserva, gli elenchi delle "domande ammesse" e gli elenchi delle "domande non ammesse".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fincalabra s.p.a.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2021 il Dott. Arturo Levato;

Premesso che:

- le ricorrenti agiscono per l'annullamento, previa sospensione, della delibera del Comitato di valutazione della Fincalabra s.p.a., comunicata a mezzo p.e.c. il 17.03.2021, con la quale è stata disposta la non ammissibilità delle rispettive domande di accesso al "*Fondo Calabria Competitiva (FCC), P.O.R. Calabria F.E.S.R.-F.S.E. 2014/2020: Asse 3-competitività dei Sistemi produttivi: Azione 3.2.I*", della delibera del Comitato di valutazione, adottata nella riunione del 29.03.2021, con la quale è stata rigettata l'istanza di riesame presentata dalle esponenti, nonché della graduatoria delle domande di intervento afferenti al finanziamento in esame, esclusivamente nella parte in cui sono approvati, senza

riserva, gli elenchi delle “domande ammesse” e gli elenchi delle “domande non ammesse;

Rilevato che:

- il ricorso è stato ritualmente notificato all'amministrazione resistente e ad almeno un controinteressato;

Considerato che:

- occorre pertanto procedere all'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, nei confronti di tutti i controinteressati al presente ricorso, ossia i soggetti ammessi al finanziamento a valere sull'Asse 3 del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, Azione 3.2.1;

Ritenuto di autorizzare, stante il rilevante numero di destinatari, la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito web di Fincalabra s.p.a., in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, di un avviso dal quale risulti:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2) le generalità del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3) gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;
- 4) l'elenco dei controinteressati, eventualmente indicati genericamente come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... dell'allegata graduatoria;
- 5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso;
- 6) l'indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Ritenuto di disporre a tal fine che Fincalabra s.p.a.:

- avrà l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in un'apposita sezione del sito denominata “Atti di notifica” - previa consegna da parte ricorrente, su supporto informatico, del predetto avviso, di copia del ricorso, della presente

decisione, dell'elenco dei controinteressati, l'avviso preceduto dal titolo in neretto maiuscolo denominata "notifica per pubblici proclami" - seguita dagli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati (evincibile dall'avviso), ponendo quali allegati consultabili il testo integrale del ricorso, la presente decisione e l'elenco dei controinteressati;

a) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l'avviso e tutta la documentazione sopra elencata;

b) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione dell'avviso, del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, specificando la data in cui la pubblicazione è avvenuta;

c) dovrà, inoltre, curare che sull'homepage del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati l'avviso, il ricorso, la presente decisione e l'elenco dei controinteressati interessati dall'avviso;

Ritenuto altresì che:

- parte ricorrente versi (in difetto di specifiche tariffe disciplinanti la materia), euro 100,00 (cento/00) alla parte onerata della pubblicazione via web, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, per l'attività di pubblicazione sul sito;

- tali pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni venti dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni dieci dal primo adempimento;

Ritenuto infine:

- che, impregiudicata ogni decisione in rito, le esigenze cautelari sono adeguatamente soddisfatte, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., con la sollecita definizione del giudizio nel merito;

- di compensare le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) dispone, a carico di parte ricorrente, l'integrazione del contraddittorio nei termini e modi di cui in parte motiva.

Rinvia per la trattazione alla pubblica udienza del 13.10.2021.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020 e ss.mm., con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Arturo Levato, Referendario, Estensore

Martina Arrivi, Referendario

L'ESTENSORE

Arturo Levato

IL PRESIDENTE

Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO